



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

Estratto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex D. Lgs. n. 231/2001*

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e la normativa rilevante.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introdotto in adeguamento ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia ha già da tempo aderito¹, reca disposizioni in materia di “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

La suddetta normativa ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità penale degli enti per alcune categorie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, direzione o vigilanza dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie a carico di enti forniti di personalità giuridica, dunque applicabili anche alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (che si affiancano a quelle previste nei confronti degli autori materiali degli illeciti) qualora il fatto compiuto

¹ Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

dalla persona fisica si sia tradotto in un vantaggio della persona giuridica; di più, alle pene pecuniarie vengono affiancate, nei casi più gravi, anche pene di tipo *interdittivo*, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.1. Tipologie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Originariamente il D. Lgs. 231/2001 prevedeva, agli artt. 24 e 25, quali reati interessanti l'applicazione del medesimo, unicamente i delitti contro la Pubblica Amministrazione, ai quali, successivamente, ne sono stati aggiunti ulteriori, quali, ad esempio, i reati societari, i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute sul lavoro, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed altri ancora.

Si procede ad una breve elencazione dei reati ad oggi puniti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

1.1.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 sanciscono e puniscono gli illeciti commessi nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione (di seguito anche "PA"), quali:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.).

1.1.2. *I reati societari.*

Con il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, è stato inserito al D. Lgs. 231/2001 un nuovo articolo, il 25 *ter*, disciplinante la punibilità dei c.d. “*reati societari*” commessi nell'interesse delle società ovvero l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli.

Di seguito si indicano le fattispecie previste dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi (art. 2630 c.c.);
- Omessa convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.);
- Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Con riferimento alle fattispecie delittuose sopraelencate è doveroso precisare come, in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione delle sanzioni interdittive previste per le altre ipotesi di reato.

1.1.3. Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 ha inserito, nel D. Lgs. n. 231/2001, l'art. 25 *bis*, il quale ha introdotto ulteriori figure di reato rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità penale dell'ente e precisamente:



- falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione, nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messo in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.).

1.1.4. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute.

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto un nuovo articolo del D. Lgs. 231/2001, il 25 *septies*, recante disposizioni in materia di punibilità dei delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Di seguito si indicano le fattispecie previste dall'art. 25 *septies* del D. Lgs., che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente:

- omicidio colposo (art. 589 c.p);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

1.1.5. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati.*

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto un nuovo articolo del D. Lgs. 231/2001, il 24 *bis*, recante disposizioni in materia di punibilità dei delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Di seguito si indicano le fattispecie previste dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusioni abusive di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqes* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqes* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici (art. 635 *quinqes* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione firma elettronica (art. 640 *quinqes* c.p.).



1.1.6. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

L'art. 17, comma 7, lett. a), numero 4) della L. 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto nel novero dell'art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001 due ulteriori fattispecie delittuose, recanti disposizioni in materia di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, quali:

- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p).

1.1.7. Delitti contro l'industria e il commercio.

La citata novella legislativa di cui alla Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto nelle disposizioni di cui all'art. 25 bis D.lgs. n. 231 / 2001 specifiche disposizioni in materia di punibilità dei delitti contro l'industria ed il commercio commessi nell'interesse delle società, prevedendo l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli.

Di seguito, si indicano le fattispecie previste dalla Legge n. 99/2009 che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

1.1.8. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto l'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001, recante disposizioni in materia di punibilità dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli.

Di seguito, si indicano le fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2007 che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o di altra utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).

1.1.9. I reati in materia ambientale.

L'art. 2 del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto un nuovo articolo del D. Lgs. n. 231/2001, rubricato come 25 *undecies*, recante disposizioni

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. n. 231/2001
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Pagina 8 di 55



in materia di delitti commessi dalla Società, o da parte di soggetti incardinati in Società, in danno dell'ambiente.

Nello specifico, l'art. 25 *undecies* del Decreto in oggetto vuole sanzionare le seguenti fattispecie illecite:

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione (art. 137, commi 2, 3 e 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3, 5 e 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- mancata esecuzione di bonifica dei siti a seguito di inquinamento (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione di obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- omessa iscrizione al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, commi 6, 7 e 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- inquinamento navale colposo (artt. 8, comma 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2001, n. 202);
- inquinamento navale colposo (9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2001, n. 202)²

² Per completezza, si riportano le ulteriori fattispecie criminose previste e punite dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001, rilevanti da un punto di vista meramente teorico e non concreto, non essendo pertinenti alla attività istituzionale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, quali:



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

1.1.10 Le ulteriori tipologie di reato (astrattamente) previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Ai reati più specificamente *supra* indicati, si ritiene opportuno ricordare, per completezza, che interventi normativi, successivi all'entrata in vigore del sopra citato Decreto Legislativo, hanno introdotto fattispecie delittuose le quali comportano l'applicazione, in capo all'ente, di sanzioni pecuniarie.

Esse sono costituite da:

- delitti di criminalità organizzata (previsto dall'art. 24 *ter* D. Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsto dall'art. 25 *quater* D. Lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 583 *bis* c.p. (previsto dall'art. 25 *quater.1* D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale - quali riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), detenzione di materiale (pedo)pornografico (art. 600 *quater* c.p.), pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 co. c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinques* c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - (previsto dall'art. 25 *quinques* D. Lgs. n. 231/2001);

-
- l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
 - la irregolare importazione di specie animali e vegetali ed irregolare commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2 , 2, commi 1 e 2, 6, comma 4, 3 *bis*, comma 1, della L. 7 febbraio 1992, n. 150.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. n. 231/2001
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Pagina 10 di 55



- abusi di mercato, nelle forme esplicitate nella parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (previsto dall' art. 25 *sexies* D. Lgs. n. 231/2001);
- reati transnazionali, di cui all'art. 3 L. 16 marzo 2006 n. 146³, e tra i quali sono annoverate le seguenti fattispecie: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 del T.U. di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del T.U. di cui al D.lgs. 286/98), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Ai reati sopra menzionati vanno, peraltro, aggiunti i reati in materia di violazione del diritto d'autore nelle forme esplicate dagli artt. 171, primo comma, lett *a)* *bis* e terzo comma, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della L. 22 aprile 1941, n. 633 (previsto dall'art. 25 *nonies* D. Lgs. 231/2001), nonché l'illecito derivante dall'impiego lavorativo “*di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” (previsto dall'art. 25 *duodecies* D.Lgs. n. 231/2001)

1.2. I Modelli Organizzativi e loro funzione preventiva.

³Si ritiene utile ricordare come per reato transnazionale si intende “*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*”



Fatta salva la rilevanza *ex* D. Lgs. 231/2001 delle fattispecie sopra enunciate, è, tuttavia, prevista, a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto in parola, una forma di esonero dell'ente da qualsivoglia profilo di responsabilità qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato⁴ modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche i "Modelli") idonei a prevenire la commissione dei reati *de quo*.

I Modelli, a tal fine, devono rispondere alle seguenti esigenze primarie:

- delineare ed individuare le c.d. "attività sensibili" (o a rischio) che espongono la società al rischio di consumazione del reato;
- prevedere specifici Protocolli di condotta (di seguito anche "Protocolli") volti a definire le linee di intento/attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere flussi informativi da parte dell'Organo di Vigilanza al fine di consentire le verifiche del corretto funzionamento/osservanza dei Modelli nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei medesimi;
- prevedere un sistema disciplinare/sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Giova ora ricordare che, qualora il reato sia stato consumato in seno alla società da soggetti aventi ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente (o anche di una sua unità organizzativa dotata di

⁴ A tal fine è prevista l'istituzione di un Organo di Vigilanza, interno all'ente, avente quale funzione il controllo e l'osservanza del Modello; *cfr.* più ampiamente *infra*, § 4.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

autonomia finanziaria e funzionale), l'ente non risponderà degli illeciti qualora fornisca adeguata dimostrazione della:

- (i) attuazione, prima della commissione del fatto, del Modello di organizzazione e gestione, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) attribuzione ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, di ruoli di vigilanza sull'osservanza del Modello e di cura del suo aggiornamento;
- (iii) l'elusione fraudolenta da parte del soggetto agente del reato del Modello di organizzazione e di gestione debitamente predisposti;
- (iv) omissione da parte dell'organismo di controllo del Modello.

Qualora, invece, il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente sarà responsabile se la commissione del reato sia stata possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; detta inosservanza, parimenti, è esclusa qualora l'ente, in epoca anteriore alla commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

OMISSIS

3. *Il Modello Organizzativo della Libera Università di Lingue e Comunicazione.*

3.1. *Dichiarazione programmatica.*



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

Al controllo interno IULM ha ritenuto opportuno affiancare un ulteriore sistema di controllo, nello specifico, volto a prevenire la commissione di reati da parte di propri amministratori, dipendenti e consulenti.

Pertanto, nonostante la facoltatività dell'adozione del Modello, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con delibera dell'1 luglio 2013, in linea con le proprie politiche istituzionali, ha ritenuto doveroso provvedere all'adozione del presente Modello.

In aggiunta a tale Modello, l'Università ha ritenuto, altresì, necessario procedere, al fine di consentirne un'effettiva adozione, all'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno (di seguito anche "O.d.V."), avente, quale compito, l'obbligo di vigilare sull'osservanza e sull'efficacia del Modello stesso.

A mezzo di detti strumenti, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM potrà, da un lato, prevenire il rischio di commissione dei reati previsti nel Decreto, attraverso un corretto sistema di informazione e controllo, ovvero, dall'altro, potenzialmente usufruire dell'esimente di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

OMISSIS

3.3. La funzione del Modello.

Il presente Modello ha, quale scopo, l'istituzione di un sistema strutturato ed organico di procedure volto a prevenire la commissione dei Reati contemplati nel Decreto, mediante l'individuazione delle attività maggiormente a rischio.

L'adozione delle procedure previste dal Modello ha una duplice funzione: in primo luogo, rendere pienamente consapevole ciascun

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. n. 231/2001
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Pagina 14 di 55



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

soggetto inserito all'interno dell'Ente di quali siano alcune fattispecie di reato previste dalla legge italiana in quanto giudicate lesive di beni giuridici primari; in secondo luogo, grazie ad una costante forma di monitoraggio, consentire alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di attivarsi per impedire o prevenire la commissione di siffatti illeciti.

I principali punti del presente Modello sono:

- la mappa delle attività “*sensibili*” dell'ente, ovvero l'individuazione delle attività nel cui ambito possono, potenzialmente, essere commessi i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, custodita dall'Organismo di Vigilanza;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dell'Ente dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. n. 231/2001
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Pagina 15 di 55



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

- l'attività di monitoraggio dei comportamenti posti in essere dai c.d. soggetti in posizione “apicale”, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli lavorativi (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.4. Le attività sensibili.

Le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati di cui al D. Lgs. 231/2001, al momento dell'adozione del Modello, riguardano:

- a)* i rapporti con la P.A. tenuti dal personale a vario titolo operante, sia in posizione c.d. “*apicale*”, sia in posizione c.d. “*subalterna*” presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;
- b)* i reati societari, introdotti dal richiamato D. Lgs. 61/2002;
- c)* gli infortuni sul lavoro, individuabili sia nella fattispecie di omicidio colposo *ex art. 589 c.p.*, sia nella fattispecie di lesioni colpose, *ex art. 590 c.p.*, così come richiamato dall’art. 25 *septies* legge n. 231/2001;
- d)* i delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti dalla legge 48/2008.
- e)* i delitti in materia di violazione del diritto d’autore, di cui alle fattispecie previste dagli artt. 171 co. 1, lett. *a-bis*), co. 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività sono denominati “*Attività sensibili*”.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex. D.lgs. n. 231/2001*
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Pagina 16 di 55



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

OMISSIS

3.5. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale.

Al momento della sua introduzione il presente Modello risulta composto da una Parte Generale e da sette Parti Speciali e precisamente:

- ❖ “**Parte Generale**”, riservata alla esplicazione dei principi immanenti al Modello;
- ❖ “**Parte Speciale A**” dedicata alla prevenzione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24, 25 del Decreto (rubricati, rispettivamente, “*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico*” e “*Concussione e corruzione*”).

OMISSIS

- ❖ “**Parte Speciale B**” relativa alla prevenzione dei “*reati societari*”, di cui all’art. 25 *ter* del Decreto e reca una appendice relativa alle procedure da eseguirsi al fine di fornire una corretta e veritiera rappresentazione dell’assetto societario;
- ❖ “**Parte Speciale C**” riguarda, invece, la prevenzione dei reati riconducibili agli infortuni sul lavoro di cui all’art. 25 *septies* del Decreto;
- ❖ “**Parte Speciale D**” concerne la prevenzione dei informatici e trattamento illecito di dati di cui all’art. 24 *bis* del D.L.vo 231/2001;



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

- ❖ “*Parte Speciale E*”, tratta la prevenzione dei reati commessi in violazione della normativa antiriciclaggio (Legge n. 191 del 1978, D.lgs. n. 231/1997 e successive modifiche ed integrazioni), prevedendo – anche in tale ambito – gli obblighi di comportamento specifici a cui deve attenersi la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM per prevenire la commissione di tali ipotesi delittuose, ovvero essere esonerata dalla relativa responsabilità ai sensi dell’art. 6 L. 231/2001.

- ❖ “*Parte Speciale F*”, tratta la tematica relativa alla prevenzione dei reati di matrice “*ambientale*” (di cui al D.lgs. 152/2006, c.d. “*Testo Unico sull’Ambiente*”).

- ❖ “*Parte Speciale G*”, relativa alla problematica inerente la pubblicazione e la commercializzazione di prodotti dell’ingegno coperti da diritto d’autore.

OMISSIS

3.6. Destinatari del Modello.

Il Modello è rivolto a tutti coloro che ricoprono cariche sociali all’interno di IULM (in special modo coloro che svolgono funzioni nella c.d. “*Alta Direzione*”: Rettore, Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente, Consigliere Delegato, Direttore Amministrativo, Direttore Esecutivo) nonché al personale di questa ed, in modo particolare, a chi svolga un’attività ricompresa tra quelle considerate sensibili.

Le disposizioni contenute nel Modello dovranno essere rispettate dai Soggetti Apicali che operano in nome e per conto dell’ Ente, nonché da tutti i loro dipendenti.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex*. D.lgs. n. 231/2001
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Pagina 18 di 55



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

Al fine di garantire una più efficace prevenzione dei reati è necessario che il Modello venga rispettato anche dai collaboratori esterni, siano essi persone fisiche o società, che prestino la propria collaborazione continuativa nei confronti di IULM; all'uopo nei contratti di collaborazione con soggetti esterni, sottoscritti in nome e per conto della Università, dovrà essere apposta debita clausola che preveda l'obbligo imprescindibile di conformazione e rispetto del presente Modello.

3.7. Rispetto del modello: Organi deputati alla Vigilanza del medesimo.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 *lett. b)* del Decreto Legislativo n. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è demandato ad un Organismo di Vigilanza, di seguito "O.d.V." (ontologicamente diverso e distinto dal Consiglio di Amministrazione, anch'esso destinatario dell'attività di controllo e di vigilanza demandata al primo), le cui funzioni e poteri sono disciplinati dal § 4 e ss. del presente Modello.

4. L'Organismo di vigilanza.

4.1. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, che potrà essere costituito nella forma di organo monocratico ovvero di organo collegiale, ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione, mediante l'espletamento, in via continuativa, delle seguenti attività:



- **vigilanza sull'applicazione del Modello:** l'O.d.V., periodicamente, dovrà effettuare una verifica volta ad accertare che le condotte concretamente adottate dal personale a vario titolo operante presso lo IULM siano coerenti con il Modello istituito ed i Protocolli di condotta ivi contemplati;
- **valutazione di adeguatezza del Modello:** con cadenza periodica l'O.d.V. dovrà effettuare debita analisi volta alla valutazione dell'efficacia del Modello e dei Protocolli quale strumento di prevenzione di comportamenti illeciti;
- **aggiornamento sistematico del Modello e sua implementazione:** l'O.d.V. dovrà, altresì, verificare la validità e la attualità del Modello e dei Protocolli ad esso afferenti, anche in relazione alle dinamiche evolutive della struttura organizzativa di IULM nonché dei cambiamenti normativi, richiedendo, se del caso, tempestivamente, il suo aggiornamento.

OMISSIS

4.7. Prerogative e poteri ispettivi dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di consentire all'O.d.V. il corretto e completo espletamento delle proprie funzioni, è consentito allo stesso di accedere, qualora lo ritenga necessario, in maniera indipendente ed autonoma, a tutte le informazioni riferibili all'attività istituzionale, conferendo liberamente con tutti i soggetti facenti parte dell'Ateneo.

All'O.d.V., inoltre, sono concessi poteri ispettivi di ampia portata volti alla verifica della corretta applicazione del Modello nonché all'accertamento delle violazioni del medesimo commesse.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

4.8. Poteri disciplinari dell'Organismo di Vigilanza.

Come precisato nei § 4.4 e 4.7 l'*O.d.V.* ha il potere di raccogliere le segnalazioni ovvero eseguire verifiche ispettive volte all'accertamento delle violazioni del presente Modello.

Una volta raccolti i predetti dati sarà fatto obbligo allo stesso di riferire all'Alta Direzione al fine di consentire l'instaurazione di procedimenti disciplinari a carico degli autori delle violazioni, così come disposto dal § 6 e ss.

OMISSIS

4.10. Obblighi di informazione a carico dei destinatari del Modello e trattamento delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tutti i soggetti destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di riferire all'*O.d.V.* sia in merito alle presunte violazioni del medesimo sia con riferimento a:

- decisioni concernenti domande, erogazioni e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- decisioni concernenti atti e procedure sensibili che presentino profili di singolarità ovvero abnormità, notizie relative ad indizi di qualsiasi tipo che possano indurre a ritenere sussistente il rischio della commissione di reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità da cui si evinca lo svolgimento di indagini, per ipotesi di reato ricomprese tra quelle di cui al



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

D. Lgs. n. 231/2001, commissioni di inchiesta o relazioni interne da cui emergano responsabilità per le ipotesi di reato ricomprese tra quelle di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Fatto salvo quanto previsto al capitolo 6, qualora detti soggetti omettano, volontariamente, di riferire all'*O.d.V.* informazioni rilevanti in merito all'esistenza di situazioni anomale e questi ne venga nondimeno a conoscenza, l'*O.d.V.* dovrà in ogni caso procedere a relazionare il Consiglio di Amministrazione affinché questi adotti le iniziative più opportune.

Le Segnalazioni dovranno essere inoltrate, in forma scritta, all'*O.d.V.* e dovranno contenere:

- l'indicazione della violazione del Modello rilevata;
- breve descrizione della condotta adottata passibile di sanzione;
- l'identificazione del soggetto autore della violazione.

OMISSIS

6. Il Sistema disciplinare e sanzionatorio.

6.1. Premessa.

Al fine di consentire la concreta applicazione del Modello Organizzativo nonché il suo pieno rispetto da parte di tutti i soggetti destinatari (dipendenti, amministratori, procuratori, collaboratori esterni e *partners*),

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. n. 231/2001
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Pagina 22 di 55



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

è stato predisposto un adeguato sistema sanzionatorio volto a punire le possibili violazioni delle disposizioni e delle procedure dallo stesso introdotte.

OMISSIS

L'accertamento delle eventuali responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni devono comunque essere condotti nel pieno rispetto della normativa applicabile, del principio del contraddittorio, del rispetto della *privacy* e della dignità umana del soggetto coinvolto.

6.2. Soggetti destinatari del Modello e del sistema sanzionatorio disciplinare in esso contemplato.

I soggetti destinatari del Modello Organizzativo e del presente sistema sanzionatorio sono:

- i dipendenti, nonché i prestatori d'opera a vario titolo incardinati presso l'Ateneo (siano essi appartenenti al personale docente o meno);
- i membri del Consiglio di Amministrazione, il Rettore e, più in generale, coloro che prestano attività lavorativa nella c.d. area "Alta Direzione";
- i procuratori;
- i collaboratori, ivi inclusi i collaboratori esterni, come sopra definiti, quali, tra gli altri, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti della Ateneo.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

Il sistema sanzionatorio⁵ prevede una differenziazione delle sanzioni con riferimento alle diverse tipologie di soggetti e, soprattutto, al diverso grado di responsabilità degli stessi.

6.2.1. Sanzioni nei confronti di personale docente.

Giova al riguardo ricordare come la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM si sia dotata, come previsto dal Titolo III, Capo III dello Statuto di Autonomia, di specifico Collegio di Disciplina, “*competente a svolgere la fase istruttoria ed esprimere parere conclusivo in merito a procedimenti disciplinari avviati nei confronti di professori, ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento) e dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato per attività di didattica e di ricerca*”.

Ferma restando la competenza di detto Collegio a giudicare i soggetti meglio sopra esplicitati per tutto ciò che attiene la sfera giuslavoristica, con riferimento alle fattispecie disciplinari rilevanti – anche per tali soggetti, n.d.r. – ai sensi della normativa di cui al D.lgs. n. 231 /2001, nonché alle sanzioni irrogabili ad esse pertinenti, si applicheranno le sanzioni meglio infra specificate ai punti 6.3. ss..

6.3. Sanzioni nei confronti di personale di qualifica impiegatizia o quadro senza deleghe, ovvero personale tecnico – amministrativo.

⁵ Differente ed autonomo per tipologia e destinazione rispetto al Regolamento disciplinare interno predisposto dalla Società.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

I comportamenti in violazione di disposizioni o procedure prescritte dal Modello Organizzativo, tenuti dai dipendenti incardinati in IULM, ovvero di tutti quei soggetti legati alla Università da un rapporto di lavoro subordinato⁶ (impiegati e quadri, impiegati con mansioni tecniche - amministrative) che non abbiano specifiche procure o deleghe per operare nel nome della Università, rappresentano altrettanti inadempimenti agli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro e devono quindi considerarsi illeciti disciplinari ad ogni effetto di legge e di contratto.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dal contratto collettivo applicabile e dal codice disciplinare già adottato dall'Ateneo, ovverosia:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a quattro (4) ore di retribuzione individuale, calcolate sul minimo gabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a dieci (10) giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

OMISSIS

6.4. Sanzioni nei confronti di dirigenti.

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per il carattere eminentemente fiduciario e gli atti compiuti dai dirigenti della Università si riflettono non solo all'interno ma anche all'esterno in termini di immagine della

⁶ Vedasi, al riguardo, il contratto tipo di lavoro del persona tecnico amministrativo – contabile anni 2010 – 2012, con particolare riferimento all'art. 22 ss.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

Università medesima verso i terzi e ciò indipendentemente dai poteri e dalle deleghe ricevute.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti di IULM di quanto previsto nel presente Modello e il loro precipuo obbligo di far rispettare lo stesso dai propri sottoposti, costituendo il loro stesso comportamento esempio e stimolo nei confronti dei lavoratori che a loro riportano gerarchicamente, è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, talché qualsiasi violazione concretizza un grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.

OMISSIS

Verranno quindi eventualmente applicate le sanzioni più idonee in conformità con la natura del rapporto dirigenziale e con le disposizioni previste dalla Legge e dal CCNL applicabile.

OMISSIS

6.6. Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni e/o partner.

In caso di adozione da parte di collaboratori esterni (fornitori, agenti, rappresentati, consulenti, ecc.), ovvero da parte di soggetti che operino per gli stessi, di comportamenti in contrasto con le prescrizioni del Modello Organizzativo, del quale siano stati adeguatamente messi a conoscenza, e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, IULM avrà la facoltà, valutata la gravità del comportamento, di risolvere immediatamente il rapporto contrattuale in essere.

Tale facoltà dovrà essere inserita in tutti i contratti con collaboratori esterni e, per i rapporti già in essere, dovrà essere pattuita separatamente per iscritto.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

PARTE SPECIALE A

A.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'elenco dei reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del Decreto è tassativo. Appare utile riportarne, dopo la dicitura legislativa, anche un breve commento al fine di meglio comprenderne la portata.

- L'art. 316 *bis* c.p. “*Malversazione a danno dello Stato*” punisce “*chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non lo destina alle predette finalità*”.

Poiché il fatto punito implica la mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, tale reato può sussistere anche con riferimento a finanziamenti ottenuti nel passato e che, attualmente, siano utilizzati per finalità diverse.

- L'art. 316 *ter* c.p. “*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*” punisce “*salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee*”.

Tale reato ha natura residuale, atteso che si configura esclusivamente qualora la condotta censurabile non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (vedi *infra*).



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

Nella presente fattispecie di reato, a differenza di quella di cui all'articolo precedente, la destinazione del finanziamenti pubblici appare irrilevante, atteso che la consumazione del reato avviene già nel momento del loro indebito conseguimento.

- L'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. *“Truffa”* punisce *“chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (...) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico”*.

La presente fattispecie delittuosa, a forma libera, può essere integrata quando, ad esempio, vengano forniti alla Pubblica Amministrazione documenti non veritieri al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara, ovvero gli artifici e/o raggiri vengano posti in essere con il precipuo intento di creare un danno ad una pubblica amministrazione deputata alla riscossione di tributi, erogazione di rimborsi, servizi di qualsivoglia tipo.

- L'art. 640 bis c.p. *“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”* punisce *“se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”*.

Tale fattispecie di reato può dirsi integrata qualora vengano posti in essere artifici o raggiri, con correlativa induzione in errore, al fine di ottenere finanziamenti dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

- L'art. 640 ter c.p. *“Frode informatica”* punisce *“chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o*



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla condotta di chi, una volta conseguito un finanziamento, violi il sistema informatico della Pubblica Amministrazione con lo scopo di aumentare l'importo legittimamente ottenuto.

- L'art. 317 c.p. “*Concussione*” punisce “*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*”.

Trattandosi di reato proprio, ovverosia che può essere posto in essere solamente da chi riveste una particolare qualifica (in questo caso, quella di “pubblico ufficiale”), la responsabilità dell'ente potrà sussistere solo qualora un dipendente della Università, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale che, in virtù della loro qualifica, esigano prestazioni non dovute.

Peraltro, è necessario specificare che, a partire dalla nuova formulazione dell'art. 317 c.p. prevista dalla Legge n. 190 del 2012 (che ha mantenuto immutata la previsione di condotta integrante il reato di cd. “*concussione per costrizione*”, limitandosi ad inasprire la pena prevista) il novero dei soggetti attivi del reato è stato limitato ai soli pubblici ufficiali e non più agli incaricati di pubblico servizio.

Al contempo, tuttavia, le modifiche introdotte con la Legge 190/12, introducono la distinzione tra concussione per costrizione (*ex art. 317 c.p.*) e concussione per induzione (*ex art. 319 quater c.p.*) prevedendo, per quest'ultima ipotesi, anche la punibilità del privato.

L'art. 319 *quater c.p.* “*Induzione indebita a dare o promettere utilità*” punisce tanto “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o*



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità” quanto “chi dà o promette denaro o altra utilità”.

Tale fattispecie di reato, introdotta con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, disciplinante la cd. *“concussione per induzione”* - che si differenzia dalla *“concussione per costrizione”* ex art. 317 c.p. in relazione alle diverse modalità della condotta tipica (costrizione e induzione) – prevede la punibilità del privato oltre a quello del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.

A ciò consegue che la responsabilità dell’ente potrà sussistere anche in presenza della condotta del privato, dipendente della Università, che, nell’interesse o a vantaggio della stessa si *“lasci indurre”* all’indebita promessa o dazione, condotta ritenuta, ora, meritevole di sanzione penale (sia pure assai contenuta).

L’art. 318 c.p. *“Corruzione per l’esercizio della funzione”* punisce *“il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente, riceve per sé o per terzi denaro o altra utilità o ne accetta la promessa”.*

OMISSIS

- L’art. 319 c.p. *“Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio”* punisce *“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa”.*

OMISSIS

L’art. 322 c.p. *“Istigazione alla corruzione”* punisce *“chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (...) qualora l’offerta o la promessa non sia accettata”.*



Eguualmente, viene sanzionata la condotta del pubblico ufficiale che solleciti detta offerta o promessa.

L'art. 322 *ter* c.p. “*Confisca per equivalente*” prevede “*nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti (...), per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, (...) la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto*”.

OMISSIS

- L'art. 319 *ter* c.p. “*Corruzione in atti giudiziari*” si perfeziona se “*i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo*”.

In questo caso, il reato verrà integrato se la Università, parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale con lo scopo di conseguire una positiva definizione del procedimento.

L'art. 32 *quater* c.p. “*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*” prevede che “*ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*”.

Posta la Legge n. 190/12, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione può essere comminata, oltre che per i reati già elencati nell'art. 32 *quater* c.p., anche a seguito di



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

condanna per induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 *quater* c.p.

L'art. 32 *quinquies* c.p. “Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego” secondo cui “la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater* primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica”.

OMISSIS

PARTE SPECIALE B

B.1. I Reati societari.

La presente “*Parte Speciale B*” è dedicata ai reati societari contemplati nell'art. 25 *ter* del Decreto, che si procede compiutamente ad elencare qui di seguito, nell'ordine seguito dallo stesso articolo.

- L'art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali” punisce “*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o*



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione”.

Siamo, in questo caso, al cospetto di una fattispecie di pericolo costruita come una contravvenzione dolosa. E’ opportuno precisare che la responsabilità si estende anche nell’ipotesi in cui *“le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”*.

Infine, la punibilità è esclusa *“se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta”*.

- L’art. 2622 c.c. *“False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori”* punisce *“gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori”*.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs. n. 231/2001
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Pagina 33 di 55



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

A differenza della fattispecie precedente, qui siamo al cospetto di un delitto, che prevede tra i propri elementi costitutivi un evento di danno per il patrimonio di soci e creditori.

Anche per la presente fattispecie di reato valgono le disposizioni di cui sopra relative all'estensione della responsabilità ed all'esclusione della punibilità.

- L'art. 2625 c.c. "Impedito controllo" punisce *"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali"*.

Trattasi di reato proprio, potendo essere commesso solamente dagli amministratori.

- L'art. 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti" punisce *"gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli"*.

- L'art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili o delle riserve" punisce *"salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite"*.

Tale reato, pertanto, punisce gli amministratori che sottraggono parte del capitale sociale alla sua destinazione naturale e si estingue se essi



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

restituiscono gli utili o restituiscono le riserve “prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio”.

- L’art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante” punisce “*gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge*”.

Identico trattamento se oggetto dell’acquisto o della sottoscrizione sono “*azioni o quote emesse dalla società controllante*”.

Il reato, tuttavia, si estingue se “*il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio*”.

- L’art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori” punisce “*gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori*”, prevedendo, però, che “*il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato*”.

Al fine, dunque, della corretta individuazione della condotta del reato, occorre fare riferimento alla disciplina posta a tutela dei creditori, ed in particolare a quella che regola la riduzione del capitale per esuberanza (artt. 2306, 2445 c.c.), nonché a quella relativa ai procedimenti di fusione e scissione della società (art. 2503 c.c.).

- L’art. 2629 bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi” punisce “*L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai*



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma”.

- L'art. 2630 c.c. “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi” punisce *“chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma”.*

- L'art. 2631 c.c. “Omessa convocazione dell'assemblea” punisce *“gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti”.* Detta disposizione prevede altresì che *“ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.”.*

- L'art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale” punisce *“gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del*



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione”.

- L’art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori” punisce “*i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori*”, stabilendo, tuttavia, che “*il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato*”.

- L’art. 2634 c.c. “*Infedeltà patrimoniale*” punisce “*gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale*”.

- L’art. 2635 c.c. “*Corruzione tra privati*” punisce “*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società*” e “*chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma*”; peraltro “*le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*” e, con



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

riferimento alla procedibilità di detta ipotesi di reato “*si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi*”.

OMISSIS

- L’art. 2636 c.c. “*Illecita influenza sull’assemblea*” punisce “*chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto*”.

- L’art. 2637 c.c. “*Aggiotaggio*” punisce “*chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari*”.

- L’art. 2638 c.c. “*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*” punisce “*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa*”.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

OMISSIS

PARTE SPECIALE C

C.1. I Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La presente “*Parte Speciale C*” ha, quale oggetto, la realizzazione di reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, contemplati nell'art. 25 *septies* del Decreto.

Appare, dunque, opportuno elencare, brevemente, le fattispecie delittuose interessanti la presente Parte Speciale.

L'art. 589 c.p. punisce “*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*”, precisando, altresì, che “*se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*” la pena è aumentata.

L'art. 590 c.p. punisce, “*chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale*” (...); se “*la lesione è grave, o gravissima* (...) le pene sono aumentate.

Parimenti, le pene sono aumentate se “*i fatti (...) sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro* (...)”.

Si tratta, quindi, nell'ambito della trattazione *de quo*, di reati che possono essere commessi da “*chiunque*”, nello svolgimento delle



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

mansioni attribuitegli da IULM cagioni per colpa la morte di una persona ovvero lesioni personali in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

C.2. Destinatari della Parte Speciale C.

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale C sono, pertanto, non solo i c.d. Soggetti Apicali in genere, i quali in ossequio al loro ruolo istituzionale hanno l'obbligo di predisporre adeguate misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori ovvero studenti, ma anche coloro che, a vario titolo incardinati presso l'Università, rivestono verso questi ultimi una posizione di "garanzia".

OMISSIS

PARTE SPECIALE D

D.1. I Reati informatici e trattamento illecito di dati.

La presente "*Parte Speciale D*" è dedicata ai reati commessi in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati, contemplati nell'art. 24 *bis* del Decreto, che si procede compiutamente ad elencare qui di seguito, nell'ordine seguito dallo stesso articolo.

L'art. 615 *ter* c.p. punisce "*chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo*".

L'art. 617 *quater* c.p. punisce "*chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe*" e "*a*



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni” sopra richiamate. La pena è aumentata se il danno è arrecato ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

L’art. 617 *quinques* c.p. punisce *“chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tre più sistemi”*.

L’art. 635 *bis* c.p. punisce *“chiunque distrugge, deteriora o cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”*.

L’art. 635 *ter* c.p. punisce *“chiunque commette un fatto diretto, distruggere o deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità”*. La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

L’art. 635 *quater* c.p. punisce *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”*.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

L'art. 635 *quinques* c.p. stabilisce un aumento di pena per le condotte di cui all'art. 635 *quater* c.p. “*se il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento*” . La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile.

Si tratta, quindi, nell'ambito della trattazione *de quo*, di reati che possono essere commessi da “*chiunque*” sia ricompreso nell'ambito della gestione e dell'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici della Università.

D.2. Destinatari della Parte Speciale D.

La presente Parte Speciale D è, pertanto, rivolta a tutti i soggetti apicali e, in genere, dipendenti e lavoratori della Università che, in qualsiasi modo, interagiscano con le risorse informatiche della medesima.

OMISSIS

PARTE SPECIALE E

E.1. I Reati commessi in materia di normativa antiriciclaggio.

La presente parte speciale si riferisce alle misure adottate dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM volte a prevenire la violazione della normativa antiriciclaggio, prevista e disciplinata dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 e *s.m.i.*

E.2. Le fattispecie delittuose previste dal D. Lgs. 231/2001.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. n. 231/2001
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Pagina 42 di 55



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

L'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001 annovera nel proprio elenco le seguenti fattispecie delittuose:

- L'art. 648 c.p. "*Ricettazione*" punisce chiunque "*al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare*".

- L'art. 648 *bis* c.p. "*Riciclaggio*" punisce "*chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*".

- L'art. 648 *ter* c.p. "*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*" punisce "*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*".

OMISSIS

PARTE SPECIALE F

La presente parte speciale attiene alle misure di prevenzione e monitoraggio adottate da IULM al fine di dirimere la commissione di reati commessi in violazione della normativa ambientale vigente.

F.1 Le fattispecie "ambientali" rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'art. 25 *undecies* del Decreto contempla le fattispecie delittuose di seguito elencate:

• L'art. 733 *bis* c.p. "*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*" punisce "*chiunque distrugge, deteriora o comunque*

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. n. 231/2001
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Pagina 43 di 55



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

danneggia un monumento o una altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio (...) se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale”.

• L’art. 137, commi, 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Scarichi di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione” punisce “*chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, (...). Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’ Autorita’ competente a norma dell’articolo 107, comma 1(...). Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l’arresto sino a tre anni. (...). Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente”.*



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

• L'art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3, 5 e 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”* punisce *“chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 (...). Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata (...). Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, (...). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)”* e *“chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14”*.

• L'art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Mancata esecuzione di bonifica dei siti a seguito di inquinamento”* punisce *“chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito (...) se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti “ ed “in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242”*.

• L'art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Violazione di obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”* punisce *“le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed*

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs. n. 231/2001
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Pagina 45 di 55



effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti (...). Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

- L’art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Traffico illecito di rifiuti”* punisce *“chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso (...). La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.*

- L’ art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”* punisce *“chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”.*

- L’art. 260 bis, commi 6, 7 e 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Omessa iscrizione al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”* punisce *“colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità”.*



dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (...). Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale (...). La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

• L'art. 8, comma 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2001, n. 202 "Inquinamento navale colposo" punisce "salvo che il fatto costituisca più grave reato il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 (...)".

• L'art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2001, n. 202 "Inquinamento navale colposo" punisce "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4....".⁷

⁷ Si riportano, per completezza, anche le ulteriori fattispecie criminose previste e punite dall'art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001, rilevanti solo da un punto di vista teorico, quali:



F.2 I Destinatari della Parte Speciale H.

La presente Parte Speciale H si rivolge ai soggetti “Apicali”, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed a tutti i soggetti interessati alle operazioni di produzione, gestione e smaltimento rifiuti della Università.

OMISSIS

PARTE SPECIALE G

G.1. Reati commessi contro l'industria ed il commercio, nonché in violazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore.

La presente “Parte Speciale G” è dedicata ai reati commessi contro l'industria ed il commercio, contemplati nell'art. 25 bis.1 e 25 novies del Decreto, che si procede compiutamente ad elencare qui di seguito, nell'ordine seguito dallo stesso articolo.

L'art. 513 c.p. punisce “*chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio*”.

L'art. 513 bis c.p. punisce “*chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di*

-
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p);
 - irregolare importazione di specie animali e vegetali ed irregolare commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2 , 2, commi 1 e 2, 6, comma 4, 3 bis, comma 1, della L. 7 febbraio 1992, n. 150.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

L'art. 514 c.p. punisce *“chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, su mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale”*.

L'art. 515 c.p. punisce *“chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”*.

L'art. 516 c.p. punisce *“chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine”*.

L'art. 517 c.p. punisce *“chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto”*.

L'art. 517 *ter* c.p. punisce *“chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso”* e chiunque *“ al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in*



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni” previamente citati.

L’art. 517 *quater* c.p. punisce “*chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari*” e chiunque “*al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte*”.

Si riportano anche gli articoli, legati alle fattispecie rilevanti *ex art. 25 novies* del D.lgs. n. 231/2011, in materia di violazione della normativa sul diritto d’autore, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633:

L’art. 171 della citata Legge prevede che “*salvo quanto disposto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

(...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;

(...)

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.”



L'art. 171-bis prevede la penale responsabilità di *“chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”*, precisando che l'agente di reato sarà *“soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”*

L'art. 171-ter prevede: *“è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di



qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

L'art. 171-septies stabilisce che “*La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

L'art. 171-octies stabilisce che *“qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

OMISSIS